Specializzazioni Forensi

(D.M. 144/2015 e ss. ii. e mm.)

Indicazioni operative relative al procedimento per presentare istanza per richiedere il titolo di specialista

Obblighi a carico degli avvocati e potere/dovere dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

1. Modalità di presentazione dell'istanza.

1. L'avvocato che intenda richiedere il titolo di specialista deve presentare istanza via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) che tiene l'Albo cui è iscritto. Dopo la predisposizione e la messa a regime della piattaforma dedicata, l'istanza dovrà essere presentata solo tramite la anzidetta piattaforma.

1.1. Presentazione istanza per comprovata esperienza (*ex* art. 8 D.M. 144/2015).

1. L'istanza deve essere presentata in carta semplice e ad essa deve essere, obbligatoriamente, allegata:

a) l'autocertificazione mediante la quale, l'istante dichiara:

- che negli ultimi cinque anni ha maturato una comprovata esperienza ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 144/2015 nel settore/indirizzo di specializzazione di cui all'art. 3 del medesimo Decreto;
- che ha maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;
- la data dalla quale è iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- che ha esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato nel settore di specializzazione ove intende conseguire il titolo. Nel caso dei settori del diritto civile, penale ed amministrativo, deve essere indicato anche

il relativo indirizzo fino ad un massimo di tre (*ex* art. 5, comma 1, ultimo periodo, D.M. cit.);

- che non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della istanza, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

- di aver provveduto ad informare per iscritto le parti assistite, cui sono riferibili i procedimenti giudiziali ovvero le attività stragiudiziali richiamate nella relazione di cui alla successiva lettera b), dell'utilizzo, in forma anonimizzata degli atti e/o i documenti difensivi di cui alla successiva lettera c), ai fini della presentazione dell'istanza per richiedere il titolo di specialista;

b) la relazione nella quale viene illustrato, e specificamente dettagliato, ogni singolo incarico, per un totale complessivo di (almeno) dieci incarichi per ogni anno, fatta salva la disposizione di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. cit. che prevede la deroga al previsto numero di incarichi per anno, in relazione alla natura e alla particolare rilevanza degli incarichi e delle specifiche caratteristiche del settore dell'indirizzo di specializzazione;

c) per ogni singolo incarico indicato nella relazione di cui alla precedente lettera b), idonea ed adeguata documentazione difensiva, giudiziale o stragiudiziale dalla quale si evince che ogni singolo incarico professionale è fiduciario nonché rilevante per quantità e qualità (con esclusione degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analoga attività difensiva). Esemplificativamente potranno essere allegati: atti introduttivi del giudizio, comparse e memorie di costituzione ex art. 183 c.p.c., atti di impugnazione e ogni altro atto di natura difensiva che possa consentire alla Commissione Ministeriale la compiuta valutazione della inerenza dei titoli alla domanda di inserimento nell'elenco degli avvocati specialisti. Per la materia stragiudiziale potranno essere allegati le interlocuzioni scritte con la parte assistita e/o con la controparte o con eventuali terzi, nonché scritture private, contratti, ecc.

Non rileva in relazione ad alcuna delle modalità di accesso all'elenco degli avvocati specialisti, la partecipazione a convegni, anche come relatore, fatta eccezione per i corsi di cui all'art. 7 D.M. cit. per i quali vi è espressa previsione regolamentare.

Non sono validamente computabili gli incarichi provenienti da designazione di difensore di ufficio, mentre sono da ritenersi computabili gli incarichi di natura giudiziaria.

Quanto, infine, alla tipologia degli incarichi, posto che l'art. 8 comma 2 D.M. cit. fa riferimento alla trattazione e non al conferimento, si ritiene che possano essere autonomamente considerati: la trattazione del giudizio di primo e di secondo grado, del giudizio di legittimità, e di eventuali procedimenti incidentali (ad es. procedimenti cautelari, accertamento tecnico preventivo, incidenti di esecuzione, giudizio di ottemperanza ecc.).

2. La relazione di cui alla lettera b) e gli atti e/o documenti difensivi di cui alla lettera c) del precedente comma 1 non devono contenere alcun dato personale riferibile alle parti assistite né ad eventuali co-difensori firmatari del medesimo atto che viene prodotto. L'istante deve provvedere ad anonimizzare e/o pseudonimizzare i dati personali, ivi includendosi quelli anagrafici e comunque identificativi, secondo modalità idonee ed adeguate che garantiscano, in ogni caso, l'anonimato delle persone fisiche menzionate, anche indirettamente, nei documenti difensivi allegati.

1.2. Presentazione istanza da parte gli avvocati che rientrano nel regime transitorio (*ex* art. 14 D.M. 144/2015 ed *ex* art. 2, commi 1 e 2, del D.M. 163/2020).

1. L'istanza deve essere presentata in carta semplice e ad essa deve essere, obbligatoriamente, allegata:

a) l'autocertificazione mediante la quale, l'istante dichiara:

- la data dalla quale è iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- di avere frequentato un corso di alta formazione specialistica riconducibile a quelli di cui all'art. 7 D.M. cit. e la data in cui si è concluso il detto corso di alta formazione;

- che non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della istanza, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

b) copia dell'attestato relativo alla frequentazione del corso di formazione avente i requisiti di cui all'art. 7 del D.M. cit.

1.3. Presentazione istanza da parte degli avvocati che intendono beneficiare del titolo di dottore di ricerca (*ex* art. 2, comma 3, D.M. 163 del 2020).

1. L'istanza deve essere presentata in carta semplice e ad essa deve essere, obbligatoriamente, allegata:

a) l'autocertificazione mediante la quale, l'istante dichiara:

- la data dalla quale è iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- che non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della istanza, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

b) copia attestato del titolo di dottorato di ricerca;

c) idonea ed adeguata documentazione, anche mediante autocertificazione, dalla quale si possa evincere la prevalenza della materia trattata relativamente al titolo di dottore di ricerca conseguito.

2.

1.

OMISSIS